



**PROTOCOLLO ORGANIZZATIVO DI COOPERAZIONE
FRA PUBBLICO MINISTERO PENALE E PUBBLICO MINISTERO CONTABILE**

NEL DISTRETTO GIUDIZIARIO DI TRENTO



PROTOCOLLO ORGANIZZATIVO DI COOPERAZIONE
FRA PUBBLICO MINISTERO PENALE E PUBBLICO MINISTERO CONTABILE
NEL DISTRETTO GIUDIZIARIO DI TRENTO

in attuazione del codice della giustizia contabile (d.lgs. 2016, n. 174)

L'anno 2017, nel mese di maggio, presso la Procura Generale della Repubblica di Trento,

fra i rappresentanti degli Uffici del Pubblico Ministero del distretto di Trento

dr. Giovanni Ilarda, Procuratore Generale della Repubblica di Trento;

dr. Marco Gallina, Procuratore della Repubblica f.f. di Trento;

dr. Giancarlo Bramante, Procuratore della Repubblica di Bolzano;

dr. Aldo Celentano, Procuratore della Repubblica di Rovereto;

dr. Marcovalerio Pozzato, Procuratore Regionale della Corte dei Conti di Trento;

dr.ssa Daniela Morgante, Procuratore Regionale della Corte dei Conti di Bolzano,

premesso

- che il nuovo codice della giustizia contabile (di seguito c.g.c.) approvato con decreto legislativo 2016, n. 174, ha introdotto importanti innovazioni nel quadro dei rapporti fra pubblico ministero penale e pubblico ministero contabile, nell'ottica dell'ormai acquisito principio dell'unitarietà della funzione nonostante la differenziazione organizzativa degli uffici (SS.UU. 1992, n. 12866; 1982, n. 1282);

- che l'art. 58 c.g.c. prevede che il pubblico ministero contabile può chiedere alla autorità giudiziaria l'invio degli atti e dei documenti da essa detenuti che restano coperti da segreto investigativo, anche nei confronti dei destinatari di richieste istruttorie del pubblico ministero contabile, salvo nulla osta del pubblico ministero penale;

- che l'art. 57 c.g.c. prevede che nei casi di cui all'art. 58 il pubblico ministero contabile dispone il differimento della visione e dell'estrazione di copia di singoli atti dell'indagine preliminare penale fino a che non sia rilasciato nulla osta dal pubblico ministero penale;

- che l'art. 56 c.g.c. stabilisce che il pubblico ministero contabile può svolgere attività istruttoria direttamente, ovvero delegando gli adempimenti alla Guardia di Finanza o ad altre Forze di polizia;

- che l'art. 51, co. 7, c.g.c. dispone che la sentenza irrevocabile di condanna nei confronti

di dipendenti di pubbliche amministrazioni o organismi ed enti controllati per delitti commessi in danno delle stesse debba essere comunicata al pubblico ministero contabile;

- che, nel rispetto della normativa primaria e nei limiti dalla stessa consentiti, appare opportuna una disciplina convenzionale integrativa dei rapporti fra gli uffici per rendere più efficiente l'attività di cooperazione;

- che secondo la deliberazione del C.S.M. del 7.7.2010 diverse disposizioni di livello primario esprimono un netto favore verso la stipulazione di protocolli interistituzionali i quali muovono dall'esigenza di completare regole e criteri dettati per legge che, per genericità, astrattezza, complessità applicative o farraginosità interpretative, appaiono meritevoli di determinazioni secondarie, adottabili in forma di convenzione pattizia, nel duplice obiettivo di un coordinamento e del raggiungimento di risultati comuni e condivisi;

- che a seguito dell'entrata in vigore del codice della giustizia contabile la Procura Generale della Repubblica di Trento ha avviato iniziative dirette alla predisposizione di un protocollo organizzativo di cooperazione fra gli uffici del pubblico ministero per disciplinare i relativi rapporti secondo principi di collaborazione, nel rispetto delle distinte competenze e per il coordinamento delle rispettive funzioni;

- che, sulla base del testo preliminare sottoposto all'attenzione di tutti magistrati degli uffici interessati e delle relative osservazioni, si è addivenuti alla redazione del testo definitivo risultante dall'articolato che segue,

si conviene di adottare il seguente protocollo organizzativo di cooperazione.

Art. 1

Impegni degli uffici del pubblico ministero penale

Gli uffici del pubblico ministero penale si impegnano:

a) ad assicurare la tempestiva evasione delle richieste istruttorie avanzate dalle Procure Regionali della Corte dei Conti di Trento e di Bolzano aventi ad oggetto la trasmissione di atti e documenti riguardanti procedimenti penali pendenti in fase d'indagini preliminari e, qualora per esigenze investigative sia opportuno ritardare la trasmissione di atti coperti da segreto investigativo, a darne immediata notizia al pubblico ministero richiedente con indicazione del termine prevedibile della successiva trasmissione;

b) a concordare con il pubblico ministero contabile, per indagini di particolare complessità o delicatezza, anche per le vie brevi, tempi e modi di trasmissione degli atti d'indagine, tali da salvaguardare compiutamente la segretezza delle indagini in corso;

c) a rilasciare con tempestività, al verificarsi delle condizioni di ostensibilità, il nulla osta previsto dall'articolo 58, co. 1, c.g.c.;

d) ad indicare un magistrato di collegamento;

e) ad utilizzare, salvo casi eccezionali, soltanto sistemi di comunicazione e trasmissione telematica;

f) a comunicare immediatamente e in qualsiasi momento ogni notizia di danno, corredandola degli atti di riferimento e concordando, anche per le vie brevi, eventuali

differimenti imposti da esigenze d'indagine;

g) a provvedere, in sede di esecuzione penale, a quanto necessario perché sia data prontamente comunicazione al pubblico ministero contabile della sentenza irrevocabile di condanna emessa nei confronti di dipendenti di pubbliche amministrazioni o organismi ed enti controllati per delitti commessi in danno delle stesse.

Art. 2

Impegni degli uffici del pubblico ministero contabile

Gli uffici del pubblico ministero contabile si impegnano:

a) a conciliare le proprie richieste istruttorie con le esigenze d'indagine del pubblico ministero penale ed a richiedere solo se indispensabile e sulla base di adeguata motivazione la trasmissione di atti relativi al contenuto di intercettazioni telefoniche e ambientali non ancora ostensibili a norma del codice di procedura penale;

b) a specificare le richieste istruttorie inoltrate dopo la notifica dell'invito a dedurre e la cui evasione incide sui termini perentori previsti dall'art. 67 del codice della giustizia contabile;

c) a utilizzare, salvo casi eccezionali, soltanto sistemi di comunicazione e trasmissione telematica e ad impiegare la polizia o un proprio funzionario per la materiale acquisizione degli atti presso gli uffici del pubblico ministero penale nei casi in cui non sia possibile la trasmissione telematica;

d) a richiedere il compimento di attività istruttorie da parte delle sezioni di polizia giudiziaria soltanto attraverso il Procuratore della Repubblica competente e solo nei casi in cui sui fatti la sezione di polizia giudiziaria abbia in corso, o abbia svolto in precedenza, indagini su direttiva o per delega del pubblico ministero penale.

d) ad indicare un magistrato di collegamento;

e) a trasmettere alle competenti Procure della Repubblica del distretto non solo le denunce di reato, ma anche tutte le notizie riguardanti fattispecie, emerse dall'istruttoria contabile o pervenute da segnalazioni esterne, meritevoli di vaglio da parte del pubblico ministero penale.

Art. 3

Recesso

Il recesso è sempre consentito per il nuovo titolare dell'ufficio o per giustificati motivi e ha effetto dal giorno della comunicazione agli altri uffici.

Art. 4

Problematiche applicative del protocollo

Nel caso di insorgenza di problematiche applicative le parti si impegnano alla leale collaborazione, anche rimettendo la proposta di possibili soluzioni al Procuratore Generale della Repubblica di Trento.

Art. 5

Magistrati di collegamento

I magistrati di collegamento assicurano direttamente, nell'ambito dei rispettivi uffici, le attività necessarie per la pronta evasione delle richieste di cooperazione.

Il magistrato di collegamento della Procura Generale provvede anche all'eventuale necessario coordinamento, avvalendosi a tal fine direttamente anche delle Segreterie e dei Servizi della sede centrale dell'ufficio per ogni supporto amministrativo e tecnico, compreso quello occorrente per le traduzioni, la digitalizzazione degli atti e le comunicazioni telematiche.

I magistrati di collegamento vengono individuati come segue:

- per la Procura Generale della Repubblica: dr.ssa Donatella Marchesini;
- per la Procura della Repubblica di Trento: dr. Marco Gallina;
- per la Procura della Repubblica di Bolzano: dr. Giancarlo Bramante;
- per la Procura della Repubblica di Rovereto: dr. Aldo Celentano;
- per la Procura Regionale di Trento: dr. Giuseppe Teti;
- per la Procura Regionale di Bolzano: dr.ssa Daniela Morgante.

Art. 6

Pubblicità e adempimenti comunicativi

Il testo del protocollo organizzativo di cooperazione sarà reso disponibile nell'area delle Pubblicazioni del sito internet della Procura Generale della Repubblica che provvederà a darne comunicazione al C.S.M. in esecuzione della delibera del 7.7.2010.

G. Ilarda

M. Gallina

G. Bramante

A. Celentano

M. Pozzato

D. Morgante